

ATTO N. 588

---


**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale  
(deliberazione n. 180 del 18.2.2001)*

*“Provvedimenti di integrazione e riordino di leggi regionali collegati alla  
manovra finanziaria 2001”*

---

*Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 28.3.2001*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 29.3.2001*



# REGIONE DELL'UMBRIA

---

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: PROVVEDIMENTI DI MODIFICA E RIORDINO DI LEGGI REGIONALI COLLEGATE ALLA MANOVRA FINANZIARIA 2001

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

28/02/2001 n. 180

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
SERENI MARINA	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : SERENI MARINA

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle risorse finanziarie, umane e strumentali avente per oggetto: "Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali collegate alla manovra finanziaria 2001";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo in data 27 febbraio 2001;

Preso atto del parere del Servizio Bilancio in ordine alla copertura finanziaria;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalla relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali collegate alla manovra finanziaria 2001", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore Marina Sereni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





Disegno di legge: "Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali collegate alla manovra finanziaria 2001".

## RELAZIONE

Il presente disegno di legge interviene ad integrare norme contenute in quattro distinte leggi regionali e precisamente, in ordine cronologico:

- legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.));
- legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
- legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);
- legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 (Disciplina dei territori montani e delle Comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3).

Due di queste leggi (l.r. 3/1999 e l.r. 13/2000) - tutte approvate nella precedente legislatura regionale - hanno attuato, la prima, il decentramento amministrativo contenuto nella legge Bassanini ed in particolare nel D.Lgs. 112/1998, la seconda - anticipando - i nuovi principi in materia di bilancio, contabilità, programmazione e sistema dei controlli contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76; mentre le altre due (l.r. 9/1998 e l.r. 19/2000) hanno, la prima, istituito e disciplinato un'importante Agenzia regionale - ARPA -, la seconda, riordinato le norme in materia di territori montani e delle comunità montane.

L'articolo 1 del presente disegno di legge reca una modifica all'articolo 13 della l.r. n. 9/1998. Infatti, l'articolo 7 della

l.r. 9/1998, prevede che l'Agenzia si dia un regolamento di organizzazione, ma non stabilisce chi esercita la vigilanza su tale regolamento. Inoltre, si rende necessario assimilare le norme in materia di patrimonio, contabilità dell'ARPA a quelle delle Aziende sanitarie locali.

L'articolo 2 contiene ulteriori funzioni, in materia di agricoltura, che sono trasferite alle Comunità montane. In particolare, si tratta di ulteriori riconoscimenti per gli esoneri o agevolazioni in materia fiscale a favore dei coltivatori diretti. Lo stesso articolo prevede, infine, che le Comunità montane comunichino alla Regione, secondo modalità che saranno successivamente definite, tutte le attestazioni rilasciate, ai sensi della stessa legge.

L'articolo 3 reca, in via transitoria, una deroga in base alla quale la Giunta regionale è autorizzata a consentire che le spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa siano incluse in un unico capitolo. Infatti, la lettera a), del comma 2, dell'articolo 41 della l.r. 13/2000, non consente di includere nel medesimo capitolo spese attinenti a più centri di responsabilità, ciò crea, almeno in questa fase di attuazione della legge regionale, problemi di natura operativa, specialmente per quanto concerne gli stanziamenti connessi ai programmi comunitari e simili.

L'articolo 4 introduce un meccanismo che consente di graduare, nel breve periodo - tre anni - gli effetti dell'applicazione dell'articolo 9, comma 1 della l.r. 19/2000. Il riparto dei fondi per le spese correnti, previsto dal comma 1, dell'articolo 9 della l.r. 19/2000, si fonda, infatti, su parametri oggettivi e considera in primo luogo la montanità e poi la popolazione residente. Una parte viene attribuita in parti uguali per tener conto, comunque, di situazioni particolari come ad esempio la Valnerina che, rispetto alle altre Comunità montane, ha una scarsa popolazione.

L'applicazione di detti parametri comporta, però, spostamenti di fondi da enti che attualmente hanno esubero di dipendenti di ruolo ed enti che ne hanno

*Aut.*




meno, con conseguenti gravi difficoltà finanziarie per i primi.

Con il presente articolo, si prevede, quindi, che nel primo anno la differenza rispetto all'erogazione dell'ultimo anno sia ridotta al 20%, nel secondo anno al 30% (più il 20% dell'anno precedente) ed al terzo al 50% (più il 50% dell'anno precedente), portando a pieno regime l'applicazione dei parametri previsti dalla norma più volte citata.

*AWL*

(DDL2001/finanziame\_Montane)

**Disegno di legge:** Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali collegate alla manovra finanziaria 2001.



**Art. 1**

(Integrazioni art. 13 l.r. 9/1998)

1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, è aggiunta la seguente:

"c bis) regolamento di organizzazione."

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 13 della l.r. 9/1998, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le Aziende sanitarie locali.

1 ter. Il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) contiene anche le norme proprie del regolamento di contabilità."

**Art. 2**

(Integrazioni art. 110 l.r. 3/1999)

1. Dopo la lettera b), del comma 1, dell'articolo 110, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, sono aggiunte le seguenti:

"b bis) al riconoscimento del diritto a favore dei coltivatori diretti, all'esonero alla tassa di successione previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni ed integrazioni;

b ter) al riconoscimento delle agevolazioni sulla tassa di successione a favore dei coltivatori diretti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni;

b quater) al riconoscimento del diritto all'esonero del pagamento dell'I.N.V.I.M. a favore dei coltivatori diretti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694 e successive modificazioni ed integrazioni;"

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 110 della l.r. 3/1999, aggiunto il seguente:

"1 bis. Le Comunità montane comunicano alla Regione, secondo modalità da definire con successivo atto amministrativo, tutte le attestazioni rilasciate ai sensi del comma 1."

**Art. 3**  
**(Integrazioni l.r. 13/2000)**

1. Dopo l'articolo 108 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è aggiunto il seguente:

**"Art. 108 bis**

**(Deroga all'art. 41, c. 2, let. a))**

1. In via transitoria e a parziale deroga di quanto disposto dalla lettera a), del comma 2, dell'articolo 41, le spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa possono essere incluse nel medesimo capitolo, qualora situazioni amministrative-gestionali non siano compatibili con la norma suddetta.

2. La Giunta regionale è autorizzata all'attuazione e alla verifica di quanto disposto dal comma 1."

**Art. 4**  
**(Integrazione art. 15 l.r. 19/2000)**

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del venti per cento, del trenta per cento e del cinquanta per cento, cumulativi, in più o in meno rispetto all'erogazione riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo organico".

Perugia, il 28 MAR. 2001  
*Per copia conforme  
all'originale.*



**IL DIRIGENTE**





**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Prot. n° 3819

Perugia,

27 FEB. 2001

*Leuti. 6*

Al Direttore alle Risorse  
**Dott. Aldo Bruni**  
Sede

**OGGETTO:** DDL "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione Umbria - Legge Finanziaria 2001";  
DDL "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2001 e pluriennale 2001-2003";  
DDL "Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali collegati alla manovra finanziaria 2001".

Con riferimento ai disegni di legge indicati in oggetto, consegnati *brevi manu* in data 27.02.2001, si comunica che il Comitato Legislativo, nella seduta odierna, convocata in via d'urgenza, ha espresso parere favorevole sui testi allegati, ai sensi del Regolamento regionale n° 1/2000.

Cordiali saluti.

Avv. Marco Rufini

Allegati: come nel testo